

C. 4127-*bis* Governo

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

**Emendamenti 3.09, 17.10,
35.059, 65.151, 74.482, 74.483,
74.484, 74.485, 79.09, Tab A.27
del Governo**

3

21 novembre 2016

Art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Proroga del termine di cui all'articolo 21-quinquies decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83)

1. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».

GOVERNO



RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa in esame si rende assolutamente necessaria per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari in ragione della recente entrata in vigore delle disposizioni che, dal 1° settembre 2015, pongono in capo al Ministero della giustizia la gestione delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie, sostenute in precedenza dalle amministrazioni comunali in applicazione della legge 392/1941.

In particolare si prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di stipulare apposite convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, per la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, da affidare ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2017.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 2017, pari ad euro 283.744.369,00 (15% euro 42.561.655,35).

3.09


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 NOV 2016



Art. 17

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"3. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina 100 milioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione, per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Recepite le dichiarazioni di disponibilità delle Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti".

17.10



GOVERNO

Relazione illustrativa

Con la presente disposizione, l'INAIL destina nuove risorse per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. I canoni di locazione sono a carico delle Regioni che aderiscono all'operazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti".

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 NOV. 2016



Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente

ARTICOLO 35bis

1. In fase di avvio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, i loro dipendenti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la speciale forma della gestione per conto di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto ministeriale 10 ottobre 1985. Al momento del passaggio dalla gestione per conto alla gestione ordinaria, quest'ultima si applica a tutti i dipendenti delle predette Agenzie indipendentemente dalla data di assunzione, per gli eventi lesivi verificatisi a decorrere dalla data del passaggio. Gli oneri relativi agli eventi lesivi verificatisi prima della data del passaggio dalla gestione per conto alla gestione ordinaria continuano ad essere rimborsati dall'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto o, in alternativa, mediante trasferimento dei relativi importi, anche in modalità rateizzata, secondo apposite convenzioni da stipularsi tra l'INAIL e le Agenzie.

35.059

GOVERNO



Relazione tecnica

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato atteso che il personale confluito nell'Ispettorato nazionale del lavoro e nell'ANPAL proviene dalla pubblica amministrazione ed è ad oggi assicurato secondo il sistema della c.d. gestione per conto ai sensi dell'articolo 127 del d.p.r. n. 1124 del 1965.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 NOV 2016



All'articolo 65, sono apportate le seguenti modifiche

1. ai commi 33 e 34 sopprimere le parole: "e alle Province autonome di Trento e Bolzano";
2. al comma 37 sopprimere le parole "e provincia autonoma";
3. dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

"39-bis. Le disposizioni recate dai commi 39-ter e 39-quater sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e successive modificazioni.

39-ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243 e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243/2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030.

39- quater. Il concorso previsto in capo alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018 dall'articolo 79 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 può essere assicurato mediante contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e ivi compresi i gettiti arretrati inerenti devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno. "

Conseguentemente:

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 è ridotto di 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033.



65.151%

Ja JLB
GOVERNO

Relazione illustrativa

Il comma 39-ter è finalizzato a consentire gli investimenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti.

Il comma 39-quater prevede che il concorso alla finanza pubblica previsto a carico della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano possa essere operato anche mediante compensazione a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti.

Relazione Tecnica

Il comma 39-ter dispone che per gli anni dal 2017 al 2030 sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano spazi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e per 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030. La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto dell'incidenza di lavori di piccole dimensioni realizzabili nell'esercizio. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico degli stati avanzamento lavori per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Il comma 39-ter comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

I restanti commi non determinano effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha avuto esito

65.1541.

✱

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV 2016



All'articolo 74, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi può essere istituita dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

10-ter. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. e secondo le norme recate nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

10-quater. L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione e/o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10-quinquies. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quest'ultimo qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.

10-sexies. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate e/o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo. Stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati dovranno accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.

10-septies. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ove compatibili.



74.482 %

10-octies. L'Agenzia provvede al pagamento al personale di cui al comma 1 delle indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, corrisposte con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019.

10-nonies. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

10-decies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari a 18.144.000 di euro per l'anno 2017, a 14.112.000 di euro per l'anno 2018 e a 8.064.000 di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 18.144.000 di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 14.112.000 di euro per l'anno 2018 e 8.064.000 di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

c) quanto a 18.144.000 per l'anno 2017, per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

74.482 %



GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

Le Autorità di sistema portuale possono promuovere l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. Ad essa le medesime Autorità possono partecipare, con proprie risorse, nel periodo di operatività della stessa, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. e secondo le norme recate nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.



L'erogazione ai lavoratori inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia in parola dell'indennità di integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro di cui all'art. 3, comma 2, Legge n. 92/2012 è effettuata secondo quanto previsto dalla circolare dell'INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 14 marzo 2016, n. 48, relativa ai trattamenti di integrazione salariale con le seguenti modalità: € 80 (costo giornaliero per lavoratore) x 252 giornate lavorative nell'anno per una somma annua massima lorda pro capite pari a € 20.160.

Tale beneficio potrà interessare nel primo anno di applicazione 900 lavoratori portuali (Gioia Tauro e Taranto), per una spesa massima per il primo anno pari a € 18.144.000.

Negli anni successivi l'indennità sarà attribuita solo ai lavoratori che non abbiano trovato adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018, per una spesa massima pari a 14.112.000, e stimabili in circa 400 nel 2019, per una spesa massima pari a 8.064.000.

Le Regioni potranno cofinanziare i piani di formazione e/o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi. All'onere derivante dall'articolo si provvede per l'anno 2017 mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato delle disponibilità esistenti in conto residui di stanziamento del fondo occupazione. A fronte di tale versamento al fine di garantire la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto viene ridotto il fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Negli anni successivi si provvede mediante riduzione del fondo per l'occupazione che presenta le necessarie disponibilità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

§

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV 2016

[Handwritten signature]

74.482/.



Art. 74

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<36-bis. Le somme di cui sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo Iiva e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>.



GOVERNO

74.483 %



Relazione Tecnica

La norma in esame fa riferimento ai procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, anteriormente al commissariamento di Ilva S.p.A. ai sensi decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione, ovvero direzione e coordinamento delle medesime società.

Rientra, tra tali procedimenti, in particolare il processo attualmente pendente avanti al Tribunale di Taranto, portante r.g.n.r. n. 938/2010 (proc. pen. riuniti n. 4508/09 - 4868/10 - 8842/11 - 10485/12-12029/12), cosiddetto "Ambiente Svenduto".

Al riguardo, la disposizione in commento stabilisce che le somme che, nell'ambito dei predetti procedimenti penali, dovessero formare oggetto di confisca ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dovranno essere destinate al finanziamento di interventi di risanamento e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale facenti capo alle predette società.

Si rappresenta che le entrate derivanti da confische connesse ad attività illecite, ai sensi del Manuale SEC 2010, costituiscono entrate valide ai fini dell'indebitamento e, pertanto, dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV 2016

74.483 /.



All'articolo 74, dopo il comma 36, inserire i seguenti:

36-bis. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2016/681/UE del parlamento europeo e del consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria, e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, missione ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: 0
2018: 0
2019: -4.500.000

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2017: -5.500.000
2018: -16.000.000
2019: 0

74.484


GOVERNO

Relazione Tecnica

La disposizione, individua la copertura finanziaria necessaria a dare attuazione alla Direttiva 2016/681/UE del parlamento europeo e del consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Tale Direttiva riveste una notevole importanza ai fini della prevenzione e del contrasto al terrorismo e presenta un contenuto assai complesso, con prescrizioni di dettaglio che lasciano al legislatore nazionale, nella fase di recepimento, una scarsa discrezionalità.

La disposizione, nelle more dell'adozione della legge di delegazione europea 2016 contiene l'autorizzazione alla spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della direttiva, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa.

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione della tabella B - accantonamento Ministero dell'interno- per la realizzazione della piattaforma informatica e mediante riduzione della tabella A accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze, per far fronte alla gestione e manutenzione della stessa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV 2016



Art. 74

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

<<36-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

(a) le parole: "*maggiorato di uno spread pari al 3 per cento*" sono sostituite dalle seguenti: "*maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento*";

(b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*I finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.*"

36-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, nel decimo periodo, dopo le parole: "*alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,*" sono inserite le seguenti: "*previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata*".».


GOVERNO

74.485 %



Relazione tecnica

La norma in esame apporta modificazioni:

(i) alla disciplina dei finanziamenti statali (di seguito, i 'Finanziamenti') di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 (di seguito, 'D.L. 191/2015');

(ii) alla disciplina del prestito obbligazionario (di seguito, il 'Prestito obbligazionario') di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 (di seguito, 'D.L. 1/2015').

Si richiama, al riguardo, che ai sensi del citato articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 l'organo commissariale del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria è autorizzato "a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia, per un ammontare massimo complessivo fino ad € 800 milioni, di cui fino ad € 600 milioni da erogarsi nel corso del 2016, e fino ad € 200 milioni da erogarsi nel 2017", da destinare "all'fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del/ 'impresa in amministrazione straordinaria".

Rispetto a detti Finanziamenti, la norma in esame introduce modifiche al tasso di interesse e a taluni ulteriori termini e condizioni normativamente previsti allo scopo di rafforzare la rispondenza di tali prestiti alle condizioni applicate dal mercato per operazioni analoghe, così da elidere talune potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine avviata dalla Commissione Europea in relazione a talune presunte misure di aiuto di Stato a beneficio di Ilva S.p.A.

In particolare, ai fini di cui sopra, con il primo comma della norma in esame è disposto un incremento del tasso di interesse applicato ai Finanziamenti, che viene ad essere fissato in misura pari al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari al [4,1]% (a fronte dello spread del 3% previsto dal testo attualmente vigente dell'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015). In questo modo, risulta assicurata la rispondenza a condizioni di mercato del suddetto tasso di interesse anche a fronte dei mutamenti del contesto di riferimento intervenuti successivamente all'entrata in vigore del D.L. 191/2015.

Con il comma 1 della disposizione in esame si specifica altresì che i Finanziamenti concessi ai sensi del citato articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 e non ancora erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Prestito obbligazionario che l'organo commissariale di Ilva S.p.A. è autorizzato ad emettere ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015. Tale previsione è funzionale a precisare - anche a fronte di quanto stabilito dal successivo comma 2 della norma in esame - i meccanismi di coordinamento tra la disciplina dei Finanziamenti e quella del Prestito obbligazionario, tenuto conto che tali misure sono entrambe funzionali ad assicurare all'organo commissariale di Ilva S.p.A. le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione del piano ambientale della predetta Società e sono, dunque, alternative tra loro.

Il secondo comma della disposizione in esame modifica la disciplina del Prestito obbligazionario recata dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 1 del 2015, in particolare prevedendo che le risorse rinvenienti dalla sottoscrizione del suddetto prestito debbano essere destinate in via prioritaria



74.485 %

alla restituzione dei Finanziamenti, per la parte di essi che sia stata effettivamente erogata all'organo commissariale del Gruppo Ilva ed utilizzata per l'attuazione del piano ambientale della Società in conformità alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015.

Con tale ultima previsione viene in sostanza costituito un meccanismo di garanzia collaterale a tutela dei crediti dello Stato derivanti dall'erogazione dei predetti Finanziamenti destinati, al cui soddisfacimento vengono normativamente destinate, in via prioritaria, le somme rivenienti dalla sottoscrizione del Prestito obbligazionario che l'organo commissariale del Gruppo Ilva è autorizzato ad emettere.

Tali previsioni normative concorrono ad assicurare la rispondenza a parametri di mercato delle condizioni applicate ai Finanziamenti sia per quanto riguarda il tasso del finanziamento sia per quanto riguarda le "garanzie" a tutela della restituzione degli stessi.

Tali previsioni normative risultano compatibili con i principi concorsuali che regolano l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., prevedendosi che la restituzione dei Finanziamenti vada ad incidere su somme che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, devono confluire in un patrimonio separato di Ilva S.p.A. destinato in via esclusiva a finalità di carattere ambientale e sanitario e che, dunque, non sarebbero in ogni caso suscettibili di essere impiegate per il soddisfacimento dei creditori della suddetta amministrazione straordinaria, al pari delle somme rivenienti dai Finanziamenti destinati.


Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto la stessa è volta ad allineare le condizioni del Finanziamento a quelle di mercato prevedendo un regime più favorevole rispetto a quello precedentemente previsto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 171 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 NOV. 2016

74.485/.



Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

«Art 79-bis

(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili.";

b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.".

79.09 % 

Relazione illustrativa

L'articolo 79-bis contiene misure finalizzate al potenziamento della cooperazione internazionale anche attraverso il rafforzamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale per lo sviluppo.

La lettera a), numero 1), consente un utilizzo più efficiente delle risorse del Fondo rotativo gestito dalla CDP. Data l'esiguità delle risorse disponibili, infatti, la costituzione di un fondo di garanzia a valere su una quota del predetto Fondo rotativo determinata dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), nel limite di 50 milioni di euro, garantirebbe un effetto leva significativo. Grazie a tale effetto, i volumi di finanziamento concessi dalla CDP con risorse proprie sarebbero maggiori di quelli che si potrebbero attivare con l'utilizzo diretto di risorse a valere sul Fondo stesso. La modifica normativa consentirebbe, altresì, di attivare l'impiego di risorse della CDP entro tempistiche relativamente contenute. Il fondo di garanzia sarà disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera a), numero 2), esplicita che le risorse del Fondo rotativo e del predetto fondo di garanzia sono impignorabili. L'impignorabilità di tali risorse (che provengono da rapporti di diritto pubblico intercorrenti tra lo Stato italiano e i soggetti beneficiari e che sono sottoposte ad uno specifico vincolo di destinazione pubblicistico, ossia le iniziative di cooperazione allo sviluppo) è già sostenuta da consolidata giurisprudenza civile, amministrativa e contabile (cfr. ad es. Cass. civile, sez. III, sent. 17 dicembre 2009, n. 26497; Cons. di Stato, sez. IV, sent. 23 giugno 2005, n. 3352; Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Lazio, n. 2227 del 2003). Tuttavia, l'assenza di una esplicita disposizione normativa che, ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., qualifichi espressamente le



risorse dei predetti fondi come impignorabili, rende possibili azioni, quali il pignoramento presso terzi da parte dei creditori dei soggetti beneficiari dei crediti concessionali ed agevolati, che, seppur infondate, possono costituire un notevole elemento di incertezza e di conseguente inefficienza operativa. La modifica normativa è dunque finalizzata, da un lato, ad assicurare certezza giuridica in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza e, dall'altro, a consentire che l'attività di concessione dei predetti crediti possa procedere in modo più rapido ed efficiente. Peraltro, coerentemente con le finalità sopra esposte, il tema dell'impignorabilità è già affrontato dalla predetta Legge 125/2014, il cui articolo 18, comma 4, dispone che: "Le risorse finanziarie dell'Agenzia [italiana per la cooperazione allo sviluppo] destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS [cooperazione pubblica allo sviluppo] sono impignorabili".

La lettera b) rende più efficace una disposizione della Legge 125/2014 che, sino ad oggi, si è rivelata poco utile ai fini del miglior utilizzo del fondo di garanzia già costituito a valere sul Fondo rotativo gestito dalla CDP. Secondo l'attuale lettera c) del comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) tramite la CDP, con le medesime risorse del Fondo rotativo, da un lato, erogherebbe finanziamenti e, dall'altro, garantirebbe gli importi erogati, mantenendo in capo al predetto fondo il 100% del rischio di credito. Le risorse del fondo di garanzia di cui alla nuova formulazione della predetta lettera c) sono destinate a garantire i prestiti concessi dalla CDP, da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. Tali prestiti sono concessi a favore di imprese miste nei Paesi partner, individuati con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

Relazione tecnica

La lettera a), numero 1), crea un fondo di garanzia nel limite di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Rotativo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio, n. 227.

Al 30 settembre 2016, le risorse disponibili per nuovi impegni a valere sul Sottoconto articolo 8 legge 125/14 del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 227/77, ovvero del sottoconto destinato alla concessione di crediti di aiuto sovrani concessionali così come definiti dall'OCSE, ammontano ad euro 321.858.906,16.

Al 30 settembre 2016 la consistenza del suddetto Sottoconto è pari a circa 5,2 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi di euro per crediti di aiuto attualmente in essere con i Paesi beneficiari e circa 2,7 miliardi di euro di liquidità disponibile.

Le risorse disponibili vengono stimate deducendo dalle disponibilità liquide lorde del Fondo pari a euro 2.730.111.811,33:

a) gli impegni gravanti contabilmente sulle risorse del Fondo in quanto già assunti per importi da erogare nell'ambito delle operazioni approvate dall'allora Comitato Direzionale ex articolo 9 della Legge 49/87 ed autorizzate con decreto dal Ministero dell'Economia e Finanze, pari a euro 1.477.252.905,17;

b) gli importi relativi ad operazioni già approvate, ad oggi, dal Comitato Congiunto ma non ancora autorizzate con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, pari ad euro 115.500.000,00;

c) gli importi relativi ad operazioni per cui sono state raggiunte intese a livello politico con la controparte e non ancora sottoposte al Comitato, così come indicate nella Nota della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale al Comitato Congiunto del 3 giugno 2016, limitatamente a quelle operazioni non oggetto di impegni contabili già gravanti sul Fondo, pari ad euro 815.500.000,00.



79.09 %

Nel 2017 e nei successivi due anni (2018 e 2019) si presume, inoltre, che l'ammontare equivalente in euro dei rientri sarà complessivamente pari a circa 190 milioni di euro (mediamente circa 63 milioni di euro l'anno al netto di: cancellazioni e conversioni i cui relativi accordi bilaterali sono stati già firmati; operazioni straordinarie di ri-pagamento, come il caso Argentina). L'ammontare delle erogazioni presunte nel periodo sopra menzionato, ovviamente già considerate negli impegni da erogare, si stima possa essere pari a circa 180 milioni di euro (mediamente circa 60 milioni di euro l'anno), dato che potrebbe, tuttavia, aumentare, allorché i paesi beneficiari richiedano esborsi a valere sui crediti d'aiuto in essere che prevedono erogazioni a tranches di importo costante.

Complessivamente, considerando le risorse disponibili, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che la garanzia di cui trattasi è considerata non standardizzata ai fini dei conti nazionali e, pertanto, non ha effetti in termini di indebitamento netto in fase di costituzione del fondo.

La lettera a), numero 2), che esplicita che le risorse del Fondo Rotativo e del predetto fondo di garanzia di cui alla lettera a), numero 1), sono impignorabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) mira a rendere pienamente efficace il fondo di garanzia a valere sulle risorse del Fondo Rotativo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio, n. 227, già previsto dall'articolo 27, comma 3, lettera c), della Legge 125/2014, identificando tra i beneficiari della garanzia la CDP le banche comunitarie, le banche extracomunitarie soggette a vigilanza prudenziale dalle autorità componente e specifici fondi partecipati e promossi dai predetti soggetti. Il nuovo meccanismo è identificato per favorire un effetto leva significativo, aumentando il coinvolgimento di soggetti privati nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Al 30 settembre 2016, le risorse effettivamente disponibili per nuovi impegni a valere sul Sottoconto articolo 27 legge 125/14 del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 227/77, ovvero del sottoconto destinato alla concessione di finanziamenti agevolati al settore privato, ammontano ad euro 105.226.061,12.

La consistenza del suddetto Sottoconto ammonta, al 30 settembre 2016, a circa 110 milioni di euro. L'importo delle risorse disponibili è stimato deducendo dalle disponibilità lorde del Fondo pari a euro 107.133.569,91, gli impegni per importi da erogare nell'ambito delle operazioni in essere, pari a euro 1.907.508,79.

A valere sulle risorse di tale Sottoconto sono già stanziati euro 10.000.000,00 per il fondo di garanzia di cui all'articolo 27 comma 3 lettera c) della legge 125/2014.

Complessivamente, quindi, considerando le risorse disponibili e quelle già stanziare per la costituzione del fondo di garanzia di cui al predetto articolo 27, comma 3, lettera c), la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 21 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


79.09 /

✱

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 NOV. 2016



Emendamento tecnico alla Sezione I

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: + 8.520.000

2018: + 2.800.000

2019: -

Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: + 45.300.000

2018: + 50.300.000

2019: + 45.300.000

IL GOVERNO



TAB A . 27 %

Relazione Tecnica

L'emendamento tecnico si rende necessario a seguito dello stralcio sul contenuto proprio al disegno di legge di bilancio.

Con riferimento all'articolo 64, comma 2, concernente le risorse riconosciute al comune di Lecce in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 si propone l'inserimento di una specifica finalizzazione alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze" del fondo speciale di parte corrente.

Con riferimento all'articolo 74, comma 14, concernente il progetto di localizzazione del Centro Dati dell'organismo internazionale Centro Europeo di previsioni a medio termine e all'articolo 74, commi da 16 a 34, concernente le risorse necessarie per il finanziamento di interventi e di misure urgenti ed indifferibili riferite all'organizzazione di eventi sportivi internazionali, si propone l'inserimento di specifiche finalizzazioni alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze" del fondo speciale di conto capitale.

L'emendamento quindi riporta le risorse riferite alle norme stralciate citate all'interno dei fondi speciali i cui effetti sono già considerati nell'ambito della manovra complessiva.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 2449, ha avuto esito

ml

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

18 NOV. 2016

TAB A. 27/